

Le competenze in materia di aggiornamento della pericolosità idraulica e geomorfologica in Regione Liguria,

Roberto BONI, Dirigente Unità Organizzativa Assetto del Territorio, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo Regione Liguria

Quadro della pericolosità del territorio, necessario per:

- Pianificazione Territoriale
- Definizione livello di rischio
 - ✓ Programmazione Interventi
 - ✓ Protezione Civile

Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova



Le competenze in materia di aggiornamento della pericolosità idraulica e geomorfologica in Regione Liguria,

Roberto BONI, Dirigente Unità Organizzativa Assetto del Territorio, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo Regione Liguria

I principali strumenti per la definizione della pericolosità idraulica e geomorfologica sono il Piano di Bacino (PAI) e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.

Competenze sui Piani di Bacino: D.Lgs. 152/2006
(Norme in materia ambientale)
Parte Terza

Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova



Le competenze in materia di aggiornamento della pericolosità idraulica e geomorfologica in Regione Liguria,

Roberto BONI, Dirigente Unità Organizzativa Assetto del Territorio, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo Regione Liguria

ART. 63 (Autorità di bacino distrettuale)

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova



Le competenze in materia di aggiornamento della pericolosità idraulica e geomorfologica in Regione Liguria,

Roberto BONI, Dirigente Unità Organizzativa Assetto del Territorio, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo Regione Liguria

ART. 61 (Competenze delle regioni)

1. Le regioni, ferme restando le attività da queste svolte nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare:

- a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, ed adottano gli atti di competenza;
- b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
- c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui all'articolo;
- d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
- e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il mese di dicembre;
- h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.

Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova



Le competenze in materia di aggiornamento della pericolosità idraulica e geomorfologica in Regione Liguria,

Roberto BONI, Dirigente Unità Organizzativa Assetto del Territorio, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo Regione Liguria

ART. 68 (Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio)

4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.515

4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis

Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova



Le competenze in materia di aggiornamento della pericolosità idraulica e geomorfologica in Regione Liguria,

Roberto BONI, Dirigente Unità Organizzativa Assetto del Territorio, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo Regione Liguria

Aggiornamento e revisione del
Piano di gestione del rischio di alluvione
redatto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010
attuativo della Direttiva 2007/60/CE
Secondo ciclo di gestione

Art. 14. Modifiche alle mappe della pericolosità e del rischio da alluvione

3. Il riesame e l'aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo principale, così come definito all'art. 5, sono elaborati dall'Autorità di bacino distrettuale e approvati con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa, anche secondo quanto previsto da appositi accordi sottoscritti con le Regioni territorialmente competenti, sulla base del programma annuale di riesame della mappa della pericolosità da alluvione relativamente al reticolo principale, definito di concerto con le Regioni e pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale, al fine di assicurare adeguate forme di pubblicità.

5. Il riesame e l'aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo secondario, così come definito all'art. 5, possono essere svolti direttamente dalla Regione o dal Comune o dai Comuni territorialmente interessati, anche in forma associata, anche nell'ambito del procedimento di revisione e aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, in coordinamento con l'Autorità di bacino distrettuale e con la Regione, secondo quanto previsto da appositi accordi sottoscritti con le Regioni territorialmente competenti, al fine di assicurare adeguate forme di pubblicità.

Disciplina di Piano
Distretto dell'Appennino Settentrionale



Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova




Le competenze in materia di aggiornamento della pericolosità idraulica e geomorfologica in Regione Liguria,

Proposta di revisione del reticolo idraulico principale del territorio regionale ligure

Bacino Fiume Roia
(intero bacino 667 km²
parte italiana 67 km²)

- **Asta principale**, dalla confluenza con il rio delle Bocche (loc. Trucco) alla foce, per una lunghezza di circa 9.5 km
- **T. Bevera**, dal ponte di loc. Torri Inferiore alla confluenza con il Roia, per una lunghezza di circa 4.2 km.

TOTALE: 13.7 km




Proposta di revisione del reticolo idraulico principale del territorio regionale ligure

Bacino Fiume Centa
(430 km²)

- **Asta principale**, per una lunghezza di circa 3.2 km;
- **T. Arroscia**, per una lunghezza di circa 25.5 km;
- **T. Lerrone**, per una lunghezza di circa 4.4 km;
- **T. Neva**, per una lunghezza di circa 10.5 km.


TOTALE 43.6 km



Proposta di revisione del reticolo idraulico principale del territorio regionale ligure

Bacino Torrente Bisagno
(91 km²)

- **Asta principale**, per una lunghezza di circa **13.2 km**;




Proposta di revisione del reticolo idraulico principale del territorio regionale ligure

Bacino Fiume Entella
(370 km²)

- **Asta principale**, per una lunghezza di circa 4.8 km;
- **T. Graveglia**, per una lunghezza di circa 9.7 km;
- **T. Sturla**, per una lunghezza di circa 11 km;
- **T. Lavagna**, per una lunghezza di circa 25 km.

TOTALE 50.5 km



Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova



Le competenze in materia di aggiornamento della pericolosità idraulica e geomorfologica in Regione Liguria,


Roberto BONI, Dirigente Unità Organizzativa Assetto del Territorio, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo Regione Liguria

Art. 15 – Modifiche alle Mappe del PAI dissesti

1. Allo scopo di perseguire e mantenere la coerenza alla scala di distretto e per le finalità di cui all'art. 1, l'Autorità di bacino procede al riesame della mappa di pericolosità sulla base di un programma annuale definito nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il programma è articolato per bacini o porzioni di bacino omogenee, secondo un elenco di priorità e, comunque, tenendo conto di eventi calamitosi o eccezionali che possono aver colpito il territorio distrettuale e delle eventuali ulteriori necessità di aggiornamento segnalate dalle regioni, dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni territorialmente interessati, comprendendo anche gli esiti delle misure di risposta e ripristino attuate dal sistema di protezione civile;
- b) il programma è elaborato dall'Autorità di concerto con le Regioni territorialmente competenti, è approvato con decreto del Segretario Generale previo parere della Conferenza Operativa e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- c) per ogni procedimento di riesame di cui al programma, l'Autorità provvede a dare tempestiva comunicazione dell'avvio del relativo procedimento alle regioni, città metropolitane, province e comuni territorialmente interessati e garantisce adeguate forme di consultazione e osservazione sulle singole proposte di riesame;
- d) nel programma sono individuate le proposte di riesame, tra quelle relative ad ambiti comunali, sovracomunali o di area vasta, per le quali è previsto il parere della Conferenza Operativa prima dell'approvazione.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, le singole proposte di riesame e modifica della mappa di pericolosità elaborate dall'Autorità di bacino sono pubblicate sul sito istituzionale del distretto per 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione della relativa notizia sul bollettino regionale, al fine di garantire adeguate forme di consultazione e osservazione sulle medesime. Al termine della fase di partecipazione si procede all'approvazione delle modifiche della mappa di pericolosità con decreto del Segretario Generale, valutando le eventuali osservazioni pervenute. Le modifiche approvate ai sensi del presente articolo sono trasmesse ai comuni interessati per il recepimento nei propri strumenti e pubblicate sul sito istituzionale del distretto.



Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova



Le competenze in materia di aggiornamento della pericolosità idraulica e geomorfologica in Regione Liguria,

Roberto BONI, Dirigente Unità Organizzativa Assetto del Territorio, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo Regione Liguria


Art. 15 – Modifiche alle Mappe del PAI dissesti

3. L'attività di riesame della mappa di pericolosità può essere svolta anche dalle regioni, dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni territorialmente interessati, al fine di assicurare la coerenza dei quadri conoscitivi redatti a scala locale con il quadro di pericolosità definito dal PAI dissesti; a tal fine le regioni e gli altri enti provvedono a coordinarsi, sin dall'avvio del procedimento, con l'Autorità di bacino per il riesame della mappa di pericolosità del PAI dissesti, seguendo i criteri di cui all'Allegato 3. Con appositi accordi tra regioni e Autorità sono definiti e disciplinati i casi di riesame della mappa di cui al presente comma e le modalità di raccordo e coordinamento tra gli enti, anche attraverso l'attivazione di tavoli tecnici con le singole regioni per l'esame degli aggiornamenti.

4. Le proposte di riesame e modifica della mappa di pericolosità derivanti dalle attività di cui al precedente comma 3 sono trasmesse all'Autorità di bacino che provvederà ad istruire ed elaborare le modifiche della mappa coordinandosi con la regione territorialmente competente, sulla base di quanto previsto negli accordi di cui al comma 3, garantendo comunque adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica in conformità a quanto previsto al comma 2.

5. Le modifiche alle aree a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica molto elevata (P4) ed elevata (P3) conseguenti alla realizzazione e al collaudo di misure di protezione sono elaborate dall'Autorità di bacino e/o dalle regioni e approvate con decreto del Segretario Generale, seguendo i criteri di cui all'Allegato 3 e garantendo comunque adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica in conformità a quanto previsto al comma 2.

6. Nelle more dell'aggiornamento delle mappe e dell'espletamento della fase di consultazione, il Segretario Generale, anche su proposta delle regioni nei casi di cui ai commi 3 e 5, può adottare misure di salvaguardia immediatamente vincolanti ai sensi dell'art. 65 comma 7 e 8 del decreto legislativo n. 152/2006.



Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova



Le competenze in materia di aggiornamento della pericolosità idraulica e geomorfologica in Regione Liguria,

Roberto BONI, Dirigente Unità Organizzativa Assetto del Territorio, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo Regione Liguria


Art. 15 – Modifiche alle Mappe del PAI dissesti

7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, gli enti locali territorialmente competenti, nonché ogni altro soggetto interessato segnalano all'Autorità le eventuali incoerenze rispetto alla mappa di pericolosità di cui all'art.6 emerse nell'ambito delle attività relative a rilievi, indagini e monitoraggi e/o ad opere ed interventi, comunicando e trasmettendo altresì all'Autorità le evidenze relative a dissesti di natura geomorfologica esistenti o di neoformazione. In tali casi si procede al riesame ai sensi del comma 2.

8. L'Autorità procede con decreto del Segretario Generale all'aggiornamento e modifica della mappa del rischio da dissesti di natura geomorfologica, sulla base degli aggiornamenti della mappa di pericolosità approvati e della ricognizione del quadro conoscitivo disponibile per la definizione degli elementi a rischio, secondo i criteri di cui all'Allegato 3, informando la Conferenza Operativa dell'aggiornamento compiuto.

9. L'Autorità procede annualmente con decreto del Segretario Generale all'aggiornamento e modifica della mappa delle aree soggette a fenomeni di subsidenza del terreno in base ai dati interferometrici disponibili, informando la Conferenza Operativa dell'aggiornamento compiuto.

10. Gli aggiornamenti, modifiche e integrazioni delle perimetrazioni delle mappe di cui al presente articolo non costituiscono variante essenziale al Piano



Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova



Le competenze in materia di aggiornamento della pericolosità idraulica e geomorfologica in Regione Liguria,

Roberto BONI, Dirigente Unità Organizzativa Assetto del Territorio, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo Regione Liguria

Art. 1. Finalità e contenuti

11. I Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione. I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano territoriale di coordinamento provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio. L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57.


Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti

Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter

Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001

7. Norme di attuazione



**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova



Le competenze in materia di aggiornamento della pericolosità idraulica e geomorfologica in Regione Liguria,

Roberto BONI, Dirigente Unità Organizzativa Assetto del Territorio, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo Regione Liguria

Art. 18. Indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. Le Regioni, nell'ambito di quanto disposto al precedente art. 5, comma 2, emanano le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto delimitate nella cartografia dell'Elaborato 2 del Piano "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" di cui all'art. 8, comma 2, e alle corrispondenti limitazioni d'uso del suolo di cui all'art. 9 delle presenti Norme, provvedendo ove necessario all'indicazione dei Comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente Piano.

2. I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti comprese quelle di adeguamento ai sensi del precedente comma, sono tenuti a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. In tale ambito, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata cartografia di Piano, avvalendosi, tra l'altro, di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della Comunità montana di appartenenza.


Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti

Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter

Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001

7. Norme di attuazione



Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova



Le competenze in materia di aggiornamento della pericolosità idraulica e geomorfologica in Regione Liguria,

Roberto BONI, Dirigente Unità Organizzativa Assetto del Territorio, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo Regione Liguria

Art. 18. Indirizzi alla pianificazione urbanistica

3. La verifica di compatibilità è effettuata con le seguenti modalità e contenuti:

- a) rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi o potenzialmente attivi, che, sulla base delle risultanze dell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", ovvero sulla base di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale, interessano il territorio comunale, con particolare riferimento alle parti urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica;
- b) delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesti idraulici e idrogeologici, prendendo a riferimento quelle contenute nell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", in funzione delle risultanze degli accertamenti tecnici espressamente condotti di cui alla precedente lett. a);
- c) descrizione, con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all'ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale rilevato secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) e le previsioni del piano regolatore generale ancorché assoggettate a strumenti di attuazione;
- d) indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.


Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti

Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter

Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001

7. Norme di attuazione



Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova



Le competenze in materia di aggiornamento della pericolosità idraulica e geomorfologica in Regione Liguria,

Roberto BONI, Dirigente Unità Organizzativa Assetto del Territorio, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo Regione Liguria

Art. 18. Indirizzi alla pianificazione urbanistica

4. All'atto di approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti di cui al comma 2, le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di compatibilità di cui al precedente comma, aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente Piano; l'Autorità di bacino provvede, ai sensi del precedente art. 1, comma 10, all'aggiornamento degli elaborati del Piano, nell'ambito della procedura di cui al successivo comma 6, entro i tre mesi successivi all'avvenuta trasmissione delle risultanze della verifica di compatibilità.

5. I Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica redatta in conformità delle disposizioni richiamate nel presente articolo.

6. Le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino le risultanze della verifica di compatibilità di cui ai commi precedenti comprensiva delle eventuali modifiche apportate alle perimetrazioni delle aree in dissesto e alle relative previsioni urbanistiche.

7. I Comuni sono tenuti a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni di cui al precedente art. 9 e sugli interventi prescritti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico per la loro messa in sicurezza. Provvedono altresì ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del dissesto operata dal presente Piano. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.


Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti

Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter

Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001

7. Norme di attuazione



Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova

